

L'istanza centrale e il *nomos* del fuoco

Raffaella Sabra Palmisano

The central instance and the *nomos* of fire

Abstract

In the age of hyperliberism, it seems possible to say that we are facing what Carl Schmitt defines as a planetary spatial revolution. The questions guiding this reflection start from Carl Schmitt's considerations on the relationship between *nomos* and the four elements: is there a new *nomos* today? Is its dimension that of the element fire? If so, over which territory and by whom is the *nomos* exercised? In an attempt to answer – or to formulate in more depth – the question, it seems necessary to bear in mind the international political role that transnational holdings and multinational corporations have assumed. Starting from the analysis of some questions concerning their legal definition, based mainly on the thought of Max Weber, we proceed towards a definition of what can be considered as the territory of the *nomos* of fire: cyberspace, thus outlining the political implications of the changed relationship between public and private resulting from what Schmitt defined as the transformation of the state into a technical and neutral instrument.

Keywords: *nomos*, fire, *Zentralinstanz*, corporations, spatial revolution

La forza politica internazionale delle *transnational holdings* e *multinational corporations* negli ultimi anni si è resa sempre più preponderante e palese. La loro capacità di dialogo, in termini finanziari ed economici, è diventata tale da rendere necessaria, nell'ambito della dottrina legale, una discussione sulla questione della loro personalità giuridica. La capacità di stipulare contratti con Stati, oltre che con altre compagnie private e con organizzazioni internazionali, evidenzia infatti il ruolo determinante che *transnational holdings* e *multinational corporations* assumono nelle relazioni politiche ed economiche mondiali. Ne sono un esempio le conseguenze dei rapporti tra le “Sette Sorelle” del petrolio e i paesi dell'OPEC negli anni '70, o il conflitto politico interno all'Argentina, ma con implicazioni internazionali, relativo alla *Ley de Semillas* – una legge in cui il coinvolgimento della multinazionale Monsanto è decisivo¹. Inoltre, la possibilità di ricorrere all'arbitrato internazionale

¹ Tra gli innumerevoli scritti a riguardo, si veda in particolare N.A. Trivi, *La Ley de Semillas en Argentina: la disputa por el control y el futuro de la agricultura*, in *Geopolítica(s) Revista de estudios sobre espacio y poder*, pp. 57-75.

consente a tali compagnie di ottenere delle deroghe della giurisdizione statale a favore appunto di collegi arbitrali internazionali, portandole così sullo stesso piano degli Stati².

Tale situazione, così frequente in questa epoca, può anche essere valutata come una mera estraneazione dei soggetti politico-economici in questione dai vincoli statuali; ma la crescente e innegabile grave interposizione dell'interesse capitalistico tra Stato e cittadino legittima ampiamente la generale preoccupazione per la de-responsabilizzazione di questi "mega" soggetti privati, ai quali gli Stati hanno concesso l'uso di ampi spazi in nuovi territori in via di definizione. Si tratta qui, comunque, di riflessioni innanzitutto filosofiche e, quindi, antropologiche e politiche che non intendono assumere una specifica dimensione giuridica.

Il domandare sulla politicità di *transnational holdings* e *multinational corporations* sembra dunque dover tenere presente alcuni concetti del diritto, e in particolare il concetto di legge e quello di ordinamento nel suo essere rapportato allo spazio.

La legge verrà qui intesa nei termini espressi da Giorgio Del Vecchio, definita come relazione inter-soggettiva o bilaterale:

«We recognize the essence of this concept in the inter-subjective or bilateral relationship, or in the co-ordination of the behavior of several subjects, through which one of them can claim something (an action or omission) which is obligatory to the other. Whatever the content of such a claim may be, every time there is a correspondence between a demand on one hand and an obligation on the other, we are without doubt in the realm of law»³.

Per quanto riguarda l'ordinamento, si prenderà in analisi il suo rapporto con lo spazio come analizzato da Carl Schmitt. I quattro ordinamenti individuati da Schmitt, infatti – terra, mare, aria, fuoco –, ci portano oggi, con le nuove tecnologie, a domande sempre più incalzanti. Le rivoluzioni spaziali planetarie che si sono susseguite, portando l'uomo – come rilevato dal filosofo tedesco – ad accedere a una ulteriore dimensione (quella aerea e quella del fuoco), non possono che indirizzarci alla costruzione di un domandare attorno alle conseguenze politiche derivanti dallo sviluppo tecnologico odierno e la conseguente accentuazione della rivoluzione spaziale iniziata con l'accesso dell'uomo alla dimensione aerea e proseguita con la fondazione di una nuova e determinante dimensione che, per ora, identifichiamo nella "dimensione del fuoco".

² Cfr. D. Carreau, F. Marrella, *Diritto Internazionale*, II ed., Giuffrè, Milano, 2018, p. 507.

³ G. Del Vecchio, On the Statuality of Law, in *Journal of Comparative Legislation and International Law*, v. 19, n. 1, 1937, pp. 1-20, p. 5.

Rivoluzioni spaziali

In *Il nomos della terra*, Schmitt tratta del tramonto dell'ordinamento eurocentrico del diritto internazionale, affermando che “con esso affonda il vecchio *nomos* della terra”, ovvero il processo fondamentale della divisione dello spazio relativo alla terra. Schmitt distingue inizialmente due ordinamenti spaziali: terraferma e mare libero, introducendo un terzo ordinamento – aria – nella trattazione della trasformazione dell'immagine spaziale del teatro di guerra a partire dalla creazione dei moderni mezzi di annientamento. È in *Terra e Mare* che, approfondendo l'analisi dell'elemento aria come nuova sfera dell'esistenza umana, accenna all'elemento fuoco:

«Se [...] si considera con quali mezzi tecnico-meccanici e con quali energie viene esercitato il dominio umano nello spazio aereo, e si pensa ai motori a scoppio che azionano le macchine volanti, l'elemento aggiuntivo ed effettivamente nuovo dell'attività umana sembra essere piuttosto il *fuoco*»⁴.

L'elemento fuoco però non viene ulteriormente dibattuto:

«La questione dei due nuovi elementi che si aggiungono a terra e mare non può essere risolta in questa sede. Considerazioni serie e speculazioni fantasiose si confondono qui ancora troppo, e hanno un margine imprevedibile»⁵.

Per Schmitt la terra ha una evidente unità di ordinamento (*Ordnung*) e localizzazione (*Ortung*) ovvero di spazio e diritto:

«Ogni ordinamento fondamentale è un ordinamento spaziale. [...]. Ora, il vero, autentico ordinamento fondamentale si basa, nella sua essenza, su determinati confini e delimitazioni spaziali, su determinate misure e su una determinata spartizione della terra [...] *ogni mutamento e ogni spostamento significativo dell'immagine della terra sono legati a mutamenti politici di portata mondiale* [...]»⁶.

L'unità di *Ordnung* e *Ortung* non è però così evidente per quanto riguarda il mare, in quanto non costituisce un territorio statale – secondo il diritto internazionale – e deve dunque restare aperto in modo uguale per tutti per quelle attività umane che

⁴ C. Schmitt, *Terra e mare*, Adelphi, Milano, 2006, p. 108.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ivi*, pp. 73-74, corsivo mio.

sono la pesca, la navigazione pacifica e la belligeranza⁷. Le difficoltà giuridiche e politiche di tale apertura del mare sono evidenti.

L'archetipo del processo giuridico costitutivo è però per Schmitt l'occupazione della terra, un processo che è sia esterno (occupazione del territorio di altri popoli) che interno (ordinamento del suolo e della proprietà all'interno di un territorio). L'occupazione della terra crea "il titolo giuridico più radicale, il *radical title* nel senso pieno e completo della parola"⁸, ed è in questo titolo che si fonda il diritto. Col passare delle epoche si è venuto a formare un *nomos* della terra basato sul rapporto tra terraferma e mare libero, concetti entrambi trasformati da "la possibilità di un *dominio sullo spazio aereo*"⁹.

È a partire dalla conquista britannica del mare che per Schmitt si ha un mutamento fondamentale, un mutamento che egli definisce come una vera e propria "rivoluzione spaziale planetaria". Si viene a stabilire la separazione fra terra e mare, che porta alla suddivisione in Stati dell'ordinamento della terraferma, e al monopolio del mare da parte dell'Inghilterra¹⁰. Il consolidarsi dell'opposizione tra terra e mare si rende evidente non solo nell'opposizione tra guerra terrestre e guerra marittima – espressioni di quelle che vengono da Schmitt considerate come convinzioni giuridiche opposte¹¹ – ma anche nel mutamento economico-politico conseguente: l'impero britannico si espande su tutti i continenti e la sua potenza commerciale diventa immensa. A partire dal XIX secolo, con il libero commercio l'economia inglese si potenzia ulteriormente grazie alla sua superiorità industriale. Inizia così per Schmitt l'epoca della guerra industriale ed economica, che vede primeggiare l'Inghilterra e porta all'attuazione di un mutamento straordinario: "da grande pesce il Leviatano si trasformò in macchina"¹².

Hobbes stesso, rileva Schmitt, aveva ricompreso la macchina nell'immagine del Leviatano, e ciò ha determinato l'importanza del concetto hobbesiano di Stato ai fini di quel processo di trasformazione dell'idea di Stato "attraverso il quale, grazie a

⁷ C. Schmitt, *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano, 2006, p. 20.

⁸ *Ivi*, p. 26.

⁹ *Ivi*, p. 28.

¹⁰ "Il mare appartiene a tutti o a nessuno o in definitiva soltanto a uno: l'Inghilterra". Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, p. 88.

¹¹ "Per la guerra terrestre gli Stati del continente europeo, dal XVI secolo in poi, elaborarono determinate forme alla base delle quali vi era l'idea che la guerra fosse un rapporto fra Stati. Da entrambe le parti c'è una potenza militare organizzata statalmente, e gli eserciti si scontrano in aperta battaglia campale; come nemici si fronteggiano soltanto le truppe impegnate nello scontro, mentre la popolazione civile non combattente rimane al di fuori delle ostilità [...] La guerra marittima si fonda invece sull'idea che debbano essere colpiti il commercio e l'economia del nemico". Cfr. *Ivi*, pp. 89-90.

¹² *Ivi*, p. 101.

concezioni tecniche, si è prodotta una generale ‘neutralizzazione’, e lo Stato in particolare è divenuto uno strumento tecnico-neutrale”¹³.

Con la grande rivoluzione industriale la spinta allo sviluppo tecnico e tecnologico, l’elettrotecnica e l’elettrodinamica portano a una seconda rivoluzione spaziale planetaria con la comparsa dell’aeroplano, che permette all’uomo di accedere a una dimensione sovrastante la terra e il mare. Come rileva Schmitt, lo spazio aereo, oltre che essere attraversato da aeroplani, è attraversato da onde radio di tutti i paesi¹⁴, onde che oggi – e così iniziamo il domandare che riguarda il nostro tempo – trasmettono e ricevono informazioni, permettono di comunicare e accedere a tutta una serie di servizi. Onde che, pur non essendo le onde del mare, ci richiamano la massima di Sir Walter Raleigh citata da Schmitt a proposito del mare: “Chi domina il mare domina il commercio del mondo, e a chi domina il commercio del mondo appartengono tutti i tesori del mondo e il mondo stesso”¹⁵.

Chi domina oggi le onde dell’aria? E che cosa implica questa dominazione dal punto di vista politico (e commerciale)? Qual è il rapporto attuale tra *Ordnung* e *Ortung* per quanto riguarda l’elemento aria? Siamo di fronte a un ulteriore sconvolgente cambiamento, ovvero alle soglie di una nuova e definitiva rivoluzione spaziale planetaria?

È dunque ora opportuno addentrarsi in un breve *excursus* per esplorare la relazione fra territorio, potere e processi di privatizzazione. Il *nomos* del fuoco appare in effetti la *Verwirklichung* della territorializzazione e contestuale privatizzazione del virtuale, ovvero il diventare reale del virtuale attraverso la privatizzazione del virtuale, privatizzazione che è creazione del virtuale attraverso il processo appunto di territorializzazione dello spazio: uno spazio certamente non vuoto, uno spazio quantistico.

Onde private

Perché ci siano le onde che ci permettono di utilizzare strumenti di comunicazione quali telefoni e computers e quindi di accedere a servizi di vario genere, come l’accesso alla posta elettronica, lo scambio di documenti con le istituzioni pubbliche e private, l’accesso all’istruzione pubblica e privata, l’accesso alle notizie della stampa e dei politici ecc., è necessario che ci siano delle strutture quali ripetitori, ponti radio, antenne che ricevano e trasmettano tali onde. Queste strutture sono per la maggior parte in mano a compagnie private¹⁶, almeno per quanto riguarda il cosiddetto

¹³ C. Schmitt, *Scritti su Thomas Hobbes*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 91

¹⁴ C. Schmitt, *Terra e mare*, p. 107.

¹⁵ *Ivi*, p. 89.

¹⁶ Non verranno qui prese in considerazione questioni riguardanti la gestione delle strutture tecnologiche di comunicazione militare.

Occidente. Ma si tratta di strutture che, pur essendo gestite da privati, si appoggiano necessariamente ad infrastrutture che sono situate su territori presumibilmente sottoposti a sovranità statale¹⁷.

Gli strumenti che si possono utilizzare grazie a queste onde sono a loro volta di proprietà di compagnie private, *transnational holdings* e *multinational corporations*, con le quali i privati cittadini stipulano dei contratti, di cui accettano i termini e le condizioni, per poter accedere a tutta una serie di servizi. Ciò che preme sottolineare è che i servizi ai quali accede il privato sono anche servizi pubblici, statali. Dunque, per accedere a un servizio statale, il cittadino deve prima stipulare un contratto con una compagnia privata, una *transnational holding* o una *multinational corporation*. Per esempio, se un cittadino dovesse richiedere un appuntamento all'ufficio anagrafe di un Comune che non può raggiungere di persona, dovrebbe prima di tutto munirsi di uno strumento tecnologico (prodotto da una di tali compagnie), stipulare un contratto telefonico o di connessione internet, stipulare un contratto per ottenere l'energia necessaria al funzionamento dello strumento, stipulare un contratto per accedere, per esempio, a un servizio di posta elettronica, fornendo i suoi dati e accettando i termini e le condizioni d'uso: tutti contratti che il cittadino stipula con compagnie private, *transnational holdings* e *multinational corporations*. Il rapporto tra il cittadino e i servizi pubblici statali è dunque (inter)mediato necessariamente da un ente privato o parzialmente privato e/o multinazionale.

Ma non è solo il privato cittadino a stipulare tali contratti con le compagnie: basti pensare ai politici che comunicano ai cittadini tramite l'uso di piattaforme di *social networking*, le quali possono decidere in ogni momento se rendere più visibile un determinato politico – persona con una carica *statale* – o impedirgli del tutto di utilizzare la piattaforma. L'esempio eclatante di ciò si è avuto nel 2021 con il caso di Donald Trump e il blocco¹⁸ degli *account* da lui utilizzati sui *social networks*. Gli studi sulle implicazioni morali e politiche del rapporto tra media e politici sono innumerevoli, e prendono in considerazione questioni chiave, quale la propaganda, la *politically correct*¹⁹, le *fake news* e il concetto di democrazia.

La domanda che sembra sorgere immediata e imprescindibile sembra allora essere quella che riguarda appunto il rapporto di (inter)mediazione operato da compagnie private, *transnational holdings* e *multinational corporations* tra il cittadino e lo Stato, ovvero: oggi, qual è il rapporto tra queste compagnie e lo Stato, qual è la relazione tra *Ordnung* e *Ortung* nel rapporto di (inter)mediazione da loro

¹⁷ Si tenga presente però che in alcuni paesi le grandi multinazionali sono proprietarie di territori vastissimi, e anche delle infrastrutture presenti su di essi. Ma anche in Italia alcune infrastrutture pubbliche sono gestite da privati: basti pensare al caso delle autostrade.

¹⁸ Cfr. <https://tg24.sky.it/mondo/2021/01/07/donald-trump-twitter>

¹⁹ Fondamentale sulla questione appare A. Baghai, Dal *weasel word* al *weasel world*, in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, semestrale, n. 1, giugno, 2016, pp. 7-54.

operato tramite la loro presenza nello spazio aereo? E ancora, in altri termini: *quid iuris?*

Una domanda che sembra apparentemente riguardare esclusivamente la filosofia del diritto, ma che non è assolutamente scindibile dalla portata politica del rapporto tra cittadini, compagnie private e Stato: si tratta della questione della sovranità e della legittimità in rapporto allo spazio.

Istanze centrali

Ma come definire tali compagnie? *Transnational holdings*, *multinational corporations* ecc. hanno un ruolo politico oggi incontestabile, e se ne trova un riscontro non solo nella quotidianità ma anche nel fatto che, già nel 1944, esponenti di corporazioni finanziarie internazionali parteciparono²⁰ agli Accordi di Bretton Woods. Una lettura degli atti degli Accordi di Bretton Woods mostra chiaramente che gli esponenti di tali compagnie godevano di un diritto di partecipazione, intervento e decisione pari a quello degli esponenti statali. Eppure, le compagnie private, le multinazionali, le corporazioni ecc. non sono degli Stati. Come possono quindi essere soggetti di una relazione politica ed economica paritaria rispetto ai soggetti statali?

A tal proposito può essere illuminante la definizione offerta da John Middleton e David Tait in *Tribes without rulers*, dove le relazioni politiche vengono definite come quelle relazioni in cui:

«persons and groups exercise power or authority for the maintenance of social order *within a territory*. They are twofold. There are first those relations between a given unit and others, which ensure its unity *vis-à-vis* other units. These external relations may be seen as essentially antagonistic or competitive, and are likely to be those based upon power devoid of legitimate authority, or at least uncontrolled by any superior authority. They are between structurally equal units (nations, tribes, clans, lineages). And secondly there are those relations internal to the given unit, which ensure the cohesion of its constituent elements and its orderly internal administration. These relations are particularly those of legitimate authority and are usually between units arranged hierarchically (king and subject, clan head and clan member)»²¹.

Nel caso della tipologia di relazione politica che si evince dagli Accordi di Bretton Woods, sembra possibile affermare che ci si trova davanti a una relazione del primo tipo, ovvero una relazione tra unità strutturalmente uguali che possono tra di

²⁰ Cfr. https://centerforfinancialstability.org/bw/Who_Was_at_Bretton_Woods.pdf

²¹ J. Middleton, D. Tait, *Tribes without Rulers*, Routledge and Keagan Paul, New York 1970, p.1, corsivo mio.

loro essere antagonistiche o competitive, ma al contempo è chiaro che in teoria ci si trova davanti a una relazione di tipo gerarchico in quanto lo Stato, istanza centrale, ha la *Macht*, la *Herrschaft* e la *Autorität*, mentre le compagnie private, almeno dal punto di vista giuridico, non avrebbero la legittimità del monopolio dell'ordine e delle sanzioni. Cosa ci dice allora questo paradosso?

È evidente che col liberalismo lo Stato diventa un *ente normativo trascendente*, e qui resta la sua (almeno apparente) superiorità gerarchica; ci troviamo però in una situazione in cui lo Stato legittima *de facto* il potere delle compagnie private attraverso la spinta verso la stipula di contratti tra di esse e i cittadini, come per esempio nel caso dell'accesso ai servizi pubblici *online*. Ma la relazione è ben più complessa, in quanto tali compagnie hanno, come si è visto a Bretton Woods, una dignità politica quasi statale²². C'è allora da chiedersi in primo luogo se queste rispondono alle caratteristiche necessarie a essere considerate come "structurally equal units" rispetto agli Stati, ovvero se possono essere considerate come istanze centrali.

Istanze e istanze centrali

Nel definire l'istanza (centrale) non si può prescindere dal rapporto tra questa e il diritto. Come rileva definitivamente Christian Sigrist, sulla scia di Max Weber:

«Zentralinstanz sei eine Instanz, die mit spezifischen Sanktionen ausgestattet ist. Instanz sei, nach Popitz, eine Person oder eine Gruppe von Personen, deren soziale Rolle durch ein spezifisches Recht oder eine spezifische Pflicht, das Verhalten anderer Gruppenmitglieder zu kontrollieren, konstituiert ist»²³.

La differenza tra l'istanza, nella definizione di Heinrich Popitz, e l'istanza centrale, nella definizione weberiana, sta nell'aspetto pubblico della seconda. Ovvero, per Popitz, un'istanza è costituita da una o più persone dotate di un ruolo sociale che consiste nel diritto o nel dovere specifico di controllare il comportamento degli altri appartenenti al gruppo sociale. L'istanza centrale di Weber è una istanza *pubblica*, che esercita il controllo sul comportamento dei membri del gruppo sociale, e che *detiene il monopolio delle sanzioni* fisiche (monopolio che può essere delegato).

Le istanze definite da Popitz sono presenti anche in società non statuali e, come rileva Sigrist:

²² Si veda in proposito A.L. Palmisano, *Tractatus ludicus. Fondamenti antropologici dell'Occidente giuridico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.

²³ Ch. Sigrist, Über das Fehlen und die Entstehung von Zentralinstanzen in segmentären Gesellschaften, in *Zeitschrift für Ethnologie*, Bd. 87, H. 2, 1962, pp. 191-202, p. 193.

«Gibt es auch in segmentären Gesellschaften solche Instanzen in sehr unterschiedlichen Ausprägungen – nicht aber eine öffentliche Instanz, welche die Verbindlichkeit ihrer Kontrolle gegebenenfalls mit sozial erwartetem physischem Zwang durchsetzte, eine Zentralinstanz. Es fehlt die ‘ausserhäusliche geordnete Dauergewalt’»²⁴.

In altri termini, troviamo un esempio di istanze del tipo descritto da Popitz nelle cosiddette società segmentarie. Tali istanze possono assumere forme molto diverse, ma non hanno le caratteristiche dell'istanza pubblica (centralizzata, appunto), ovvero non detengono il monopolio delle sanzioni – potere dunque vincolante – e del controllo del comportamento dei membri della società: ciò che manca è il potere permanente (ordinato) fuori dalla sfera domestica (gruppo di discendenza). D'altra parte, va tenuto presente che:

«Soziale Ordnung ist eine notwendige Bedingung der Eindämmung von Gewalt – Gewalt ist eine notwendige Bedingung zur Aufrechterhaltung sozialer Ordnung»²⁵.

C'è allora da chiedersi: come viene mantenuto l'ordine sociale in questi tipi di società e come viene contenuta la violenza? Nei termini weberiani, la *Gewalt* può essere intesa come una travalicazione dei limiti corporei. Che cosa dunque ha a che fare la *Gewalt* così intesa con il rapporto tra *Ordnung* e *Ortung* per quanto riguarda l'elemento aria – come inteso da Schmitt – nella società attuale?

Per avvicinarsi a una possibile risposta, è necessario soffermarsi sul concetto di *Zentralinstanz*.

Per essere definita *Zentralinstanz*, dal punto di vista weberiano, l'istanza in questione deve appunto detenere anche la *Macht*, la *Autorität* e la *Herrschaft*.

***Zentralinstanz* e sanzioni fisiche**

Transnational holdings, *multinational corporations* ecc. in teoria non sono una istanza centrale nel senso vero e proprio perché non sono quelle che Weber descrive come istanze pubbliche, istanze che possono agire contro l'opinione pubblica, e che hanno il controllo sul comportamento dell'altro e il monopolio delle sanzioni fisiche. Il monopolio detenuto dalla *Zentralinstanz* sulle sanzioni fisiche può essere, secondo Weber, delegato – per esempio agli organi di polizia.

La delega del potere sulle sanzioni fisiche è però presente anche in queste società private, che possiedono compagnie militari private a cui delegano l'uso delle

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ H. Popitz, *Phänomene der Macht*, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1992, p.63.

sanzioni fisiche per i propri scopi; si tratta di compagnie che vengono utilizzate anche dai governi. Ne è un esempio la Academi (ex Blackwater), compagnia militare che fa parte, tra gli altri, del gruppo Constellis Holdings – *holding* quotata in borsa – e che viene ingaggiata dal governo statunitense²⁶ per varie missioni militari.

Come evidenziato da Enrique Bernales Ballestreros²⁷, e come ribadito nel *Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination*²⁸, la presenza di compagnie militari private pone una serie di problematiche legali legate alla responsabilità giuridica non ancora risolte. Nonostante la stipulazione dello *International Code of Conduct for Private Security Service Providers*²⁹, *Le Document de Montreux*, e l'impegno dello *Office of the High Commissioner for Human Rights*, la definizione di “mercenari” e l'attribuzione di responsabilità giuridica, in caso di violazione dei diritti umani da parte di tali compagnie, portano a paradossi legali e giuridici che hanno un impatto politico internazionale innegabile. Ne è un esempio quanto avvenuto in Iraq relativamente agli stupri, agli omicidi ed altre azioni violente perpetrate da “impiegati” (*contractors*) delle compagnie militari private statunitensi Academi (ex Blackwater) e Triple Canopy, come evidenziato nel *CRS Report for Congress Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status, and Other Issues*:

«Contractors to the coalition forces in Iraq operate under three levels of legal authority: (1) the international order of the laws and usages of war and resolutions of

²⁶ J. Elsea et al., CRS Report for Congress: Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status and Other Issues, August 25, 2008, <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32419.pdf>

²⁷ Special Rapporteur on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination dal 1987 al 2004; cfr. Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, Commission on Human Rights resolution 2004/5.

²⁸ Human Rights Council Forty-eighth session 13 September–1 October 2021 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Impact of the use of private military and security services in humanitarian action Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, UN General Assembly Distr.: General 2 July 2021.

²⁹ “The International Code of Conduct for Private Security Service Providers was drawn up in 2010. It applies directly to signatory private military and security companies when operating in ‘complex environments’. It lists a broad spectrum of rules that draw on international human rights law and international humanitarian law. The Code also commits signatory companies to exercising due diligence to ensure compliance with the Code, including in personnel vetting, and in ensuring monitoring of conduct. Companies commit to ensure that personnel receive training on international humanitarian law, international human rights law, international criminal law, and relevant criminal law. Signatory companies agree to establish accessible complaints mechanisms, and to offer remedy to victims”, *Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination*, p.11.

the United Nations Security Council; (2) U.S. law; and (3) Iraqi law, including orders of the CPA that have not been superceded. Under the authority of international law, contractors and other civilians working with the military are civilian non-combatants whose conduct may be attributable to the United States or may implicate the duty to promote the welfare and security of the Iraqi people. *Iraqi courts do not currently have jurisdiction to prosecute them for conduct related to their contractual responsibilities without the permission of the Sending State*³⁰.

Ma se la condanna della violazione dei diritti umani, dei crimini, degli abusi ecc. compiuti da *contractors* di compagnie private statunitensi non rientra nella giurisdizione irachena, pur se questi vengono compiuti sul suo territorio, di chi è il compito? La risposta dipende dalla definizione del ruolo dei *contractors*, che di fatto è una definizione politica più che giuridica. Se da una parte si rende chiaro che le azioni commesse dai *contractors* potrebbero essere sotto la responsabilità giuridica degli Stati Uniti, dall'altra,

«Federal jurisdiction is established for these crimes when they are committed by or against U.S. nationals or U.S. servicemembers. It does not appear to cover foreign nationals who commit war crimes in Iraq, *even if they are employed by the U.S. government or U.S. government contractors*»³¹.

Sembra dunque che la responsabilità giuridica dipenda dalla nazionalità del *contractor*, ma in *Le Document de Montreux* sulla situazione riguardante le compagnie private militari, si rende esplicita la necessità di una maggior chiarezza dal punto di vista della responsabilità giuridica e di una più precisa legislazione a riguardo, dato che si rileva in più punti la possibilità degli Stati impieganti i *contractors* di affidare la decisione giuridica, in caso di violazione dei diritti umani ecc. da parte della compagnia privata, ad altri Stati o al tribunale penale internazionale:

«Les États contractants sont tenus de prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves aux Conventions de Genève et, lorsque applicable, au Protocole additionnel I. Ils ont l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves et de déférer ces personnes à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Ils pourront aussi, s'ils le

³⁰ J. Elsea et al., CRS Report for Congress: Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status and Other Issues, p. 14, corsivo mio.

³¹ *Ivi*, p. 22.

préfèrent, et selon les conditions prévues par leur propre législation, les remettre pour jugement soit à un autre État concerné, pour autant que cet État ait retenu lesdites personnes des charges suffisantes, soit à un tribunal pénal international»³².

Al contempo, tuttavia:

«*Bien que, en soi, le fait de nouer des relations contractuelles avec des EMSP n'engage pas la responsabilité des États contractants*, ces derniers sont responsables des violations du droit international humanitaire, des droits de l'homme ou d'autres règles de droit international commises par les EMSP ou par les membres de leur personnel lorsque ces violations sont imputables à l'État contractant conformément au droit international coutumier, en particulier si les EMSP: a) Sont *incorporées par l'État dans ses forces armées régulières*, conformément à sa législation nationale; b) Sont membres de forces, groupes ou unités armés et organisés qui *sont placés sous un commandement responsable devant l'État*; c) Sont *habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique si elles agissent en cette qualité* (i.e. sont formellement autorisées par la loi ou par des règlements à exercer des fonctions normalement conduites par des organes de l'État); ou d) Agissent en fait sur les instructions de l'État (i.e. l'État a spécifiquement donné des instructions quant à la conduite de l'acteur privé) ou sur ses directives ou sous son contrôle (i.e. l'État exerce un véritable contrôle effectif sur la conduite de l'acteur privé). 8. Les États contractants sont tenus d'accorder des réparations pour les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme causées par la conduite illicite des membres du personnel des EMSP lorsqu'une telle conduite est imputable à l'État contractant en vertu du droit international coutumier relatif à la responsabilité de l'État»³³.

I paradossi sono evidenti. D'altra parte, nei punti seguenti riguardanti gli Stati territoriali, gli Stati di origine, gli altri Stati e le compagnie militari private, la questione della responsabilità della decisione sulle misure legislative necessarie a fissare le sanzioni penali nei confronti dei *contractors* che abbiano commesso crimini viene continuamente attribuita a uno o all'altro, a seconda dei casi: il diritto si adegua alla politica. In altri termini, per quanto riguarda le compagnie militari private delle *transnational holdings* e delle *multinational corporation* ecc. qui esemplificate, si può affermare, con Del Vecchio, che non tutti gli organismi sociali dipendono

³² Le Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés, p. 12, https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0996.pdf

³³ *Ibidem*, corsivo mio.

dall'ordine giuridico dello Stato in senso vero e proprio, in quanto tale dipendenza è risolta in una *fictio juris*³⁴:

«For in reality social organisms exist which live *jure proprio*, being attached to the State only by extrinsic bonds or through generic relations which do not touch the structure and therefore do not destroy the autonomy of their intrinsic order»³⁵.

In questo caso ci si trova di fronte a organismi sociali che da una parte si sviluppano *juxta propria principia*, dall'altra sono legittimati a svilupparsi in tale modo in quanto la loro conformazione legale consente un gioco di responsabilità giuridica tra essi e lo Stato, tanto da permetter loro di agire sotto ingaggio privato o sotto ingaggio governativo per azioni militari. Sembra dunque possibile affermare che la conformazione di tali organismi sociali sia tale da poterli definire come istanze pubbliche, che possono agire contro l'opinione pubblica, e che hanno il controllo sul comportamento dell'altro e detengono il monopolio sulle sanzioni fisiche: *Zentralinstanz*.

Sanzioni (non) fisiche: *Macht* e processi di privatizzazione

Transnational holdings e *multinational corporations* hanno oggi orientato alcuni dei loro investimenti nell'ambito della "information technology" e di tutto ciò che riguarda il mondo tecnologico, in particolare la raccolta, analisi e compravendita di dati ottenuti attraverso l'uso, per esempio, dei *social media* (Big Data) e attraverso le biotecnologie (queste ultime già dagli '90).

Nel caso della comunicazione, il costante e ormai inevitabile uso di dispositivi che raccolgono dati costituisce uno spazio di relazione tra cittadino e compagnia privata; si tratta di una relazione di (inter)mediazione, in cui *transnational holdings* e *multinational corporations* sono le intermediarie tra se stesse, il cittadino (A) e l'altro cittadino, l'ente privato o l'istituzione pubblica ecc. (B) che si rapportano tra loro. Il modo di questo rapporto tra A e B è determinato dai proprietari di ciò che permette il rapporto stesso, ovvero da chi detiene le piattaforme di comunicazione. In altri termini, la comunicazione tra privati o tra privati e istituzioni pubbliche è gestita da privati che ne possono decidere le modalità (per esempio l'uso di un linguaggio politicamente corretto, o la limitazione di alcuni argomenti) e le regole (per esempio un numero massimo di caratteri o di tempo a disposizione ecc.). Le compagnie private hanno dunque la possibilità di imporre il proprio volere all'interno di una relazione che non le vede apparentemente come soggetti attivi della comunicazione.

³⁴ G. Del Vecchio, On the statuality of law, cfr. p. 12.

³⁵ *Ibidem*.

Nei termini weberiani la *Macht* è intesa come la capacità di intraprendere azioni autonome nonostante la resistenza da parte di persone, gruppi, regole o condizioni materiali, la capacità di imporre il proprio volere: “Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht”³⁶. La *Macht* non è un qualcosa di istituzionalizzato, in quanto per Weber non ci sono qualità o “costellazioni” specifiche che consentano di averla: è un concetto sociologicamente amorfo³⁷.

Per quanto riguarda i dispositivi di comunicazione, la *Macht* sta nella possibilità che le compagnie private hanno di imporre il proprio volere nell’ambito comunicativo pubblico e privato in quanto, appunto, private, e in quanto detentrici della possibilità/capacità di attuazione della relazione comunicativa. Al momento della sottoscrizione di un contratto e dell’accettazione dei termini e delle condizioni d’uso di un qualsivoglia strumento o piattaforma mediatica, si attua la relazione tra privato/istituzione pubblica e compagnia privata (e di fatto si legittima la *Macht*).

Nel caso invece delle biotecnologie, un esempio della *Macht* delle *transnational holdings* e *multinational corporations* ci è dato dalla *Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, direttiva che tutela il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica (per esempio: varietà vegetali, bestiame) in cui all’Articolo 3 si afferma:

«1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico. 2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale»³⁸.

E all’Articolo 5 si specifica anche:

«2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale»³⁹.

³⁶ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Siebeck Mohr, Tübingen, 1922, p. 28.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, p. 6.

³⁹ *Ibidem*.

L'esplicito intento di tale direttiva è quello di rafforzare e stimolare la ricerca nell'ambito biotecnologico, dati gli ingenti costi che comporta, tutelando così gli investitori. E i maggiori investitori e produttori nell'ambito sono appunto le *multinational holdings* e le *transnational corporations*.

È necessario sottolineare che le risorse genetiche sulle quali si basano le ricerche vengono ritenute patrimonio dell'intera umanità, e dunque l'accesso ad esse è libero⁴⁰ (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture). Il paradosso che ne consegue è quello dell'accesso gratuito a una risorsa pubblica che, tramite un'attività inventiva e grazie alla sua possibile applicazione industriale, oppure grazie al suo venir isolata dal suo ambiente naturale o alla sua produzione tramite procedimento tecnico diventa privata (anche un gene umano, come specificato dalla Direttiva 98/44/CE può quindi diventare proprietà di una compagnia privata).

La possibilità d'uso di tale risorsa, divenuta privata, viene poi venduta per esempio agli Stati, alle comunità agricole ecc. che l'avevano tutelata e dunque resa disponibile prima della sua privatizzazione. La legislazione riguardante l'uso specifico da parte degli agricoltori ecc. di tali risorse a livello internazionale non è omogenea⁴¹, mentre lo è la privatizzazione.

Le conseguenze politiche della possibilità di privatizzare informazioni genetiche sono palesi e, ancora una volta, un esempio eclatante si ha con il già citato CPA promulgato dagli Stati Uniti nel 2004 in Iraq⁴²: con l'"Ordine 81" la costituzione irachena precedente, nella quale era proibita la proprietà privata delle risorse biologiche, viene emendata e si impone così il divieto della coltivazione di sementi non brevettate PVP (Plant Variety Protection) secondo la convenzione UPOV (*Internation Union for the Protection of New Varieties of Plants*). Nella terra in cui è nata l'agricoltura, l'agricoltura è vietata al contadino che non volesse stipulare un contratto per accedere all'uso di sementi di proprietà delle *multinational holdings* e *transnational corporations*. Attraverso l'appropriazione, distribuzione e valorizzazione di informazioni, in questo caso genetiche, *transnational holdings* e *multinational corporations* impongono la loro *Macht*, intesa nei termini weberiani come quel potere – indipendente dagli strumenti utilizzati –, all'interno di una relazione, di modificare, proibire o comunque influenzare il comportamento degli altri.

⁴⁰ Pur riconoscendo la sovranità dei singoli Stati nel regolare l'accesso alle proprie risorse genetiche (Convention on Biological Diversity). Si veda sull'argomento: R. Esposti "Moderne biotecnologie ed agricoltura: una analisi delle implicazioni economiche", https://associazionebartola.univpm.it/attivita/relazioni_fiastra_pdf/esposti.pdf

⁴¹ Si veda in proposito lo International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Second Edition, FAO, 2017.

⁴² Cfr. in proposito R.S. Palmisano, Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista, in *DADA Rivista di Antropologia post-globale*, VI, n.1, Giugno 2016, pp.123-144.

Tali compagnie private possono dunque sanzionare anche in un altri ambiti rispetto a quello fisico: quello della comunicazione – possono bloccare l’account di un utente, renderlo più o meno visibile, raccogliere, analizzare e vendere i suoi dati ecc. – e quello della gestione e dell’uso del patrimonio genetico – l’imposizione della coltivazione esclusivamente di sementi di proprietà delle multinazionali (su terreni privati o statali!)⁴³ che richiede all’agricoltore un acquisto di tali sementi, la possibilità di accedere ai campi coltivati per verificare che l’agricoltore non stia moltiplicando le sementi o che ne faccia un uso diverso da quello dichiarato al momento della firma del contratto che gli consente la coltivazione e così via. La sanzione riguarda l’ambito del sapere, dell’informazione estratta dallo spazio tellurico, corporeo, e trasferita nello spazio virtuale, cibernetico: il cyberspazio.

La privatizzazione del mondo e la dimensione del fuoco

In altri termini, le istanze centrali private possono modificare il comportamento di chi ha accettato i termini e le condizioni d’utilizzo dei loro sistemi informatici (basti pensare al *neuromarketing*, alla psicopolitica, e a quanto connesso)⁴⁴, così come possono modificare il comportamento dell’agricoltore al quale viene imposto di accettare i termini e le condizioni d’utilizzo delle loro sementi, del cui codice genetico detengono il brevetto: possiedono l’informazione, il sapere, ottenuti tramite lo spostamento, ovvero l’estrazione dallo spazio tellurico al cyberspazio.

L’elemento pare essere l’aria, se si pensa a onde e quanti che rendono fra l’altro possibile il funzionamento dei dispositivi tecnologici. E il cyberspazio⁴⁵, realtà virtuale, pare significare che tali inedite istanze centrali private siano prive di *Ortung* e conseguentemente di *Ordnung*, portando quindi a negare quanto affermato fino ad ora. Eppure, la rivoluzione spaziale aerea ha una sua spazialità, anche se appare eterea. Inoltre, il fuoco è la combustione di un qualcosa. C’è allora da chiedersi: che ne è del territorio, che ne è dell’*Ortung*?

Si è passati così dal *nomos* della terra e dal *nomos* del mare al *nomos* dell’aria e infine al *nomos* del fuoco, un *nomos* che ha origini e conseguenze fisiche, corporee, in una parola: telluriche. Sono i corpi, che abitano la terra, che solcano il mare, che viaggiano attraverso l’aria, comunicano attraverso le onde elettromagnetiche, coltivano i campi e si nutrono di ciò che hanno coltivato, a essere continuamente in relazione con gli strumenti tecnologici che raccolgono, analizzano e vendono i dati

⁴³ Ci riserviamo di trattare in maniera più approfondita la questione in un successivo lavoro.

⁴⁴ La bibliografia sull’argomento è tanto vasta da non poter essere qui esemplificata.

⁴⁵ Sul rapporto tra cyberspazio, la sua struttura reticolare (che non si ha qui modo di approfondire) e le narrazioni politiche fondamentale appare P. Bellini, *Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione*, Mimesis, Milano 2011.

che questi stessi corpi, utilizzando questi stessi strumenti, producono e consumano⁴⁶: dati proiettati nel nuovo spazio (!) e pronti a fondare un nuovo *Ordnung*.

***Herrschaft* e territorio**

L'uso della "information technology" che produce Big Data, così come quello delle sementi e delle sequenze genetiche brevettate e dei dati relative ad esse, si sa, è ormai affermato in tutto il cosiddetto Occidente, se non in gran parte del mondo. Ciò che sembra permettere una riflessione sul rapporto tra *Ordnung* e *Ortung* e tali dispositivi di gestione dati è il fatto che il loro uso, impossibile senza la sottoscrizione di un contratto con le *transnational holdings* e le *multinational corporations* ecc. da parte del privato cittadino, è reso necessario dalle istituzioni statali: lo Stato porta di fatto il cittadino a stipulare un contratto con un'altra *Zentralinstanz*, che è privata.

Come il contadino iracheno non può coltivare altre sementi se non quelle che gli vengono imposte, così il cittadino che non vuole stipulare contratti per l'uso delle tecnologie di comunicazione non ha possibilità di accesso a tutta una serie di servizi pubblici o la possibilità di partecipare ad alcuni concorsi pubblici. Ne è un esempio il Sistema Pubblico di Identità Digitale italiano (lo SPID): per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione è necessario rivolgersi a *providers* di identità digitale privati⁴⁷.

La relazione tra privato cittadino e *transnational holdings* e le *multinational corporations* viene così ad essere resa necessaria dalle indicazioni dello Stato. In sintesi, sembra possibile affermare che questa relazione – necessaria – e la sottoscrizione del contratto tra cittadino e *Zentralinstanz* privata renda legittima la *Macht*, e dunque il suo esercizio – la *Herrschaft*:

«Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden [...] Der soziologische Begriff der 'Herrschaft' muß daher ein präziserer sein und kann nur die Chance bedeuten: für einen Befehl Fügsamkeit zu finden»⁴⁸.

Per Weber la *Herrschaft* è infatti la possibilità di trovare risposta affermativa a un comando, nel diritto di intraprendere determinate azioni, e può essere di tipo razionale (legale), tradizionale, carismatica, o elettiva. Nel caso del rapporto tra

⁴⁶ Si veda in proposito R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell'esserci*, Mimesis, Milano, 2021.

⁴⁷ "L'identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider - IdP), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti". <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>

⁴⁸ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, p. 28.

cittadino e *Zentralinstanz* privata sembra possibile affermare che si tratti di *Herrschaft* di tipo razionale (legale), in quanto questa si basa fra l'altro sul concetto che qualsiasi diritto può essere stabilito razionalmente tramite patto o imposizione⁴⁹.

Le categorie fondamentali della *Herrschaft* di tipo razionale (legale) riguardano per Weber delle attività continuative, vincolate in un ambito di competenza, dotate di una serie di poteri e di delimitazioni riguardanti i mezzi di coercizione necessari ad esse⁵⁰. Le attività ordinate in tal modo vengono definite da Weber come "Behörde" ("autorità costituita"), e tra gli esempi da lui riportati ci sono appunto le grandi imprese private, gli eserciti, lo Stato ecc.

D'altra parte, se rivolgiamo lo sguardo alla storia del diritto, si palesa il rapporto tra *Herrschaft* di tipo razionale (legale) e le *Zentralinstanzen* private. La legge si rivela allora come un qualcosa che non è una espressione prerogativa della sovranità dello Stato: è sufficiente ricordare quanto affermava Del Vecchio riguardo a quella che definiva come la dottrina di quei giuristi il cui ruolo è precisamente quello di interpretare le leggi in quanto espressione della sovranità dello Stato:

«The doctrine according to which the State, and the State alone, may determine law corresponds to the ordinary mental attitude of jurists whose first office is, precisely, to interpret the laws as an expression of the sovereignty of the State. All law would then be, by definition, 'statual'»⁵¹.

Una dottrina quindi che, per Del Vecchio, afferma la positività di tutte le leggi e che approda all'identità kelseniana tra legge e Stato.

Ma sappiamo che c'è legge anche in assenza di Stato. Infatti, come rileva Del Vecchio:

⁴⁹ *Ivi*, p. 125: "daß beliebiges Recht durch Paktierung oder Oktroyierung rational, zweckrational oder wertrational orientiert (oder: beides) gesetzt werden könne mit dem Anspruch auf Nachachtung mindestens durch die Genossen des Verbandes, regelmäßig aber auch: durch Personen, die innerhalb des Machtbereichs des Verbandes (bei Gebietsverbänden: des Gebiets) in bestimmte von der Verbandsordnung für relevant erklärte soziale Beziehungen geraten oder sozial handeln [...]".

⁵⁰ "1. ein kontinuierlicher regelgebundener Betrieb von Amtsgeschäften, innerhalb:

2. einer Kompetenz (Zuständigkeit), welche bedeutet:

a) einen kraft Leistungsverteilung sachlich abgegrenzten Bereich von Leistungspflichten,

b) mit Zuordnung der etwa dafür erforderlichen Befehlsgewalten und

c) mit fester Abgrenzung der eventuell zulässigen Zwangsmittel und der Voraussetzungen ihrer Anwendung.

Ein derart geordneter Betrieb soll 'Behörde' heißen.

'Behörden' in diesem Sinn gibt es in großen Privatbetrieben, Parteien, Armeen natürlich genau wie in 'Staat' und, 'Kirche'. Eine 'Behörde' im Sinne dieser Terminologie ist auch der gewählte Staatspräsident (oder das Kollegium der Minister oder gewählten 'Volksbeauftragten'). Diese Kategorien interessieren aber jetzt noch nicht. Nicht jede Behörde hat in gleichem Sinne 'Befehlsgewalten'; aber diese Scheidung interessiert hier nicht". *Ivi*, p. 125.

⁵¹ G. Del Vecchio, *On The statuality of Law*, p. 2.

«While law is contemporary with man (since human life does not exist and is not possible except in a society in which, in its turn, is not possible without connexions and juridical limitations among those who compose it), the State, on the contrary, arises only in virtue of a long process»⁵².

Il processo in questione è il processo in cui “the synthesis of the single clans is achieved in a new and ampler ‘super-clan’ unity. *Law would exist therefore, even as an historical and positive phenomenon, before the State*”⁵³.

Per quanto riguarda le istanze centrali private dunque, sembra possibile affermare la presenza della “*ausserhäusliche geordnete Dauergewalt*” weberiana, ovvero di quella *Gewalt*, persistente e duratura nel tempo, che – come afferma Popitz – permette la creazione e il mantenimento di un ordine sociale.

Considerando che per Weber la *Gewalt* è una travalicazione dei limiti corporei, sembrerebbe possibile opinare che di *Gewalt* non si può parlare per quanto riguarda *transnational holdings* e *multinational corporations*. Quale è allora il loro territorio?

Come l’ordinamento eurocentrico del mondo, tra il XVI e il XVII secolo si trova suddiviso negli ordinamenti di terra e mare, la cui coesistenza, per Schmitt, determina il *nomos* della terra⁵⁴, così il nuovo ordinamento del mondo – non più solo europeo! – si trova diviso negli ordinamenti di aria e fuoco. L’elemento fuoco è da intendersi come caratterizzante la nuova dimensione spaziale: il cyberspazio. Ed è in questo suo essere legato al virtuale, alle onde e ai quanti che lo rendono possibile, che determina il *nomos* dell’aria: il fuoco è combustione, necessita aria, e nell’aria il suo fumo si dipana.

Il cyberspazio apparentemente non è un territorio, in quanto non fisicamente manipolabile, eppure è creazione e conseguenza di manipolazioni fisiche: raccolta di informazioni telluriche, atti umani. D’altra parte, Claude Raffestin afferma che il territorio esiste nel momento in cui lo si crea:

«Le territoire est généré à partir de l’espace, il est le résultat d’une action conduite par un acteur syntagmatique (acteur réalisant un programme) à quelque niveau que ce soit. En s’appropriant concrètement ou abstraitement (par exemple, par la représentation) un espace, l’acteur ‘territorialise’ l’espace [...]. Le territoire, dans cette perspective, est un espace dans lequel on a projeté du travail, soit de l’énergie et

⁵² *Ibidem*. Riguardo al processo di sintesi dei clan in un super-clan ovvero della trasformazione di clan in Stato la bibliografia è vastissima già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, tanto da parte della filosofia del diritto, dell’etnologia e della storia del diritto in lingua tedesca quanto di quella italiana.

⁵³ *Ibidem*, corsivo mio.

⁵⁴ Cfr. C. Schmitt, *Il nomos della terra*, p. 208.

de l'information, et qui, par conséquent, révèle des relations toutes marquées par le pouvoir»⁵⁵.

E la rappresentazione è una forma di territorializzazione, ed è espressione di relazioni di potere. Il cyberspazio è allora espressione di un potere: un potere territorializzante, co-costruito da tutti gli attori sociali che partecipano alla relazione. Un nuovo *Ortung*, il cui elemento pare appunto essere ciò che Schmitt ha chiamato “il fuoco”.

Souveranität e Gewalt

È necessario in primo luogo tenere presente che quando la *Herrschaft* viene esercitata su un territorio, per Weber si parla di *Souveranität*.

Schmitt definisce ogni ordinamento fondamentale come un ordinamento spaziale, ovvero afferma che ogni *nomos* è un ordinamento spaziale: “Quando si parla della costituzione di un paese o di un continente, ci si riferisce al suo ordinamento fondamentale, al suo *nomos*”⁵⁶. *Nomos*, etimologicamente, significa “appropriazione” (prima della terra poi del mare e poi dei mezzi di produzione industriale) e, in secondo luogo – rileva Schmitt – significa “dividere ciò di cui ci si è appropriati”: divisione e distribuzione della terra e l’ordinamento della proprietà che su di essa si basava. Il terzo significato è per Schmitt quello di uso, ovvero nel senso di valorizzazione, che nel caso del terreno si ha con la appropriazione-divisione, produzione e consumo⁵⁷.

Ciò sembra accadere oggi con i Big Data e i brevetti sulle sequenze genetiche, se si intende il territorio in questione come il territorio concernente l’informazione. Informazione della quale ci si appropria, informazione che si divide, distribuisce, si usa e si valorizza, tramite – per esempio – le azioni in borsa. Ma da qualche parte tali informazioni devono essere radicate per essere raccolte, avere una loro telluricità.

Tali informazioni vengono raccolte dalle *transational holdings* e dalle *multinational corporations* attraverso tutte quelle sottoscrizioni di contratti, accettazioni di termini e modalità di utilizzo di tutta quella serie di dispositivi, strumenti, informazioni che il privato cittadino si trova necessariamente ad utilizzare. È col suo corpo che si relaziona ad essi, con le sue mani sottoscrive i contratti e coltiva nei campi le sementi brevettate.

Il corpo del privato cittadino è costantemente connesso a strumenti di raccolta, analisi, produzione, compravendita di dati: cellulari, computers, dispositivi medici

⁵⁵ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, Paris, LITEC, 1980, p. 129.

⁵⁶ C. Schmitt, *Terra e Mare*, p.73.

⁵⁷ Si veda C. Schmitt, *Terra e Mare*, p.73, nota 1, e *Il nomos della terra*, pp. 54-71.

basati sull'Intelligenza Artificiale, assistenti virtuali intelligenti, strumenti di analisi del suo genoma e così via.

Costantemente relazionato con il suo corpo alla tecnologia che occupa lo spazio aereo e che fonda il cyberspazio, il privato cittadino produce allora dati – costruisce quella realtà che lo costruisce a sua volta⁵⁸. La tecnologia in questione, gestita da istanze centrali private non può prescindere dall'occupare lo spazio corporeo senza il quale non avrebbe radici. Ecco la *Gewalt*, la travalicazione dei limiti corporei.

È il corpo il territorio sul quale si esercita primariamente la *Herrschaft* delle istanze centrali private, una *Herrschaft* razionale (legale) eterea e dunque priva di *Gewalt* solo in apparenza, che incontra la docilità dei corpi al suo comando. Nel dominio della realtà virtuale, infatti:

«Lo spazio euclideo, con le sue corporeità, è posto oggi in contrapposizione al cyberspazio: questo viene a essere imposto invece dello spazio euclideo. Lo spazio euclideo è infine relegato dietro le quinte, dove effettivamente tutto può accadere senza che l'attore sociale, ormai spettatore-consumatore, ne abbia consapevole conoscenza»⁵⁹.

Si potrebbe affermare in questo senso la colonizzazione del corpo attraverso la tecnologia⁶⁰, ovvero l'espansione del processo di occupazione territoriale dello spazio aereo come occupazione dello spazio corporeo, finalizzata alla creazione di un ordine politico – o geopolitico – da parte di istanze centrali private; ordine che si mantiene attraverso la *Gewalt* – *Gewalt* che si contiene attraverso l'ordine. D'altra parte, come rileva Popitz:

«Die Eigenart des spezifisch staatlichen Ausbaus von Herrschaft scheint [...] in den außerordentlichen Monopolisierungserfolgen zentralisierter Gebietsherrschaft zu liegen»⁶¹.

E ciò si può applicare all'espansione delle istanze centrali private che hanno appunto ottenuto uno straordinario successo nella monopolizzazione del dominio territoriale centralizzato: *Souveranität* sul corpo di uno spazio euclideo attraverso

⁵⁸ Sul rapporto di co-costruzione tra sapere, corpo e potere cfr. R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell'esserci*.

⁵⁹ A.L. Palmisano, "Hai mai violentato una vecchia o un vecchio? Uhm! Devi farlo... è importante!". Un'introduzione alla violenza e al conflitto, in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, speciale n. 1, 2017 - *Violenza e conflitto*, pp. 7-20, p. 18.

⁶⁰ Si veda in proposito R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell'esserci*. Mimesis, Milano 2021.

⁶¹ H. Popitz, *Phänomene der Macht*, p. 258.

l'occupazione di uno spazio euclideo (aria) e non euclideo (cyberspazio): il fuoco che attraverso la combustione di un qualcosa di tellurico riempie l'aria di fumo.

Con la liberaldemocrazia occidentale lo Stato è divenuto uno strumento tecnico e neutrale, ad uso delle più diverse forze politiche, come aveva del resto affermato Schmitt⁶². La forma dominante del capitalismo attuale, il mercato globale finanziario⁶³, ha prodotto ciò che già era stato previsto da Karl Marx: la distruzione della dimensione euclidea del mondo della vita. La macchina statale ha così acquisito la neutralità propria dello strumento tecnico, tramite quel processo di tecnicizzazione generale⁶⁴ di cui l'economia finanziaria è una delle massime espressioni.

La distruzione della dimensione euclidea ha infatti comportato la costruzione del territorio del cyberspazio:

«Il mercato è divenuto il luogo virtuale, e tutte le azioni del mercato, dispiegantisi nel cyberspazio, divengono azioni virtuali – incluso il denaro/valuta – con una terrificante *Ereignis*, effetto, risultato. Nel mondo post-globale la forma epistemologica dominante [epistemologicamente] dominante, il capitalismo liberista ed iper-liberista, funziona esclusivamente in dimensioni non-euclidee: nel cyberspazio e nei suoi domini della realtà virtuale»⁶⁵.

E il nuovo *Ortung*, il cyberspazio, si è costituito così a partire dalla territorializzazione del virtuale attuata dalle *transnational holdings* e *multinational corporations*, stabilendo un nuovo *Ordnung*: il *nomos* del fuoco.

⁶² C. Schmitt, *Scritti su Hobbes*, p. 92.

⁶³ A.L. Palmisano, Mondo virtuale e mondo euclideo nelle auto rappresentazioni post-globali, in *Agribusiness Paesaggio&Ambiente*, vol. XII, n. 3, marzo 2010, pp. 184-189, p.186.

⁶⁴ C. Schmitt, *Scritti su Hobbes*, p. 92.

⁶⁵ A.L. Palmisano, Mondo virtuale e mondo euclideo nelle auto rappresentazioni post-globali, p. 186.

Bibliografia

- A. Baghaï, *Dal weasel word al weasel world*, in “*Dada Rivista di Antropologia post-globale*”, semestrale, n. 1, giugno, 2016, pp. 7-54
- P. Bellini, *Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione*, Mimesis, Milano 2011
- D. Carreau, F. Marrella, *Diritto Internazionale*, II ed., Giuffrè, Milano 2018
- G. Del Vecchio, *On the Statuality of Law*, in *Journal of Comparative Legislation and International Law*, v. 19, n. 1, 1937, pp. 1-20
- J. Elsea et al., “CRS Report for Congress: Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status and Other Issues,” August 25, 2008, <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32419.pdf>
- R. Esposti “*Moderne biotecnologie ed agricoltura: una analisi delle implicazioni economiche*”,
https://associazionebartola.univpm.it/attivita/relazioni_fiastra_pdf/esposti.pdf
- J. Middleton, D. Tait, *Tribes without Rulers*, Routledge and Keagan Paul, New York 1970
- A.L. Palmisano, *Tractatus ludicus. Fondamenti antropologici dell'Occidente giuridico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2006
- A.L. Palmisano, *Mondo virtuale e mondo euclideo nelle auto rappresentazioni post-globali*, in *Agribuisness Paesaggio&Ambiente*, vol. XII, n. 3, marzo 2010, pp. 184-189
- A.L. Palmisano, “*Hai mai violentato una vecchia o un vecchio? Uhm! Devi farlo... è importante!*”. Un'introduzione alla violenza e al conflitto, in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, speciale n. 1, 2017, *Violenza e conflitto*, pp. 7-20
- R.S. Palmisano, *Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista*, in *DADA Rivista di Antropologia post-globale*, VI, n.1, Giugno 2016, pp.123-144
- R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell'esserci*, Mimesis, Milano 2021.
- H. Popitz, *Phänomene der Macht*, J. C. B. Moher, Tübingen 1992

C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, LITEC, Paris 1980

C. Schmitt, *Scritti su Thomas Hobbes*, Giuffrè, Milano 1986

C. Schmitt, *Terra e mare*, Adelphi, Milano 2006

C. Schmitt, *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano 2006

Ch. Sigrist, Über das Fehlen und die Entstehung von Zentralinstanzen in segmentären Gesellschaften, in *Zeitschrift für Ethnologie*, Bd. 87, H. 2, 1962, pp. 191-202

N.A. Trivi, La Ley de Semillas en Argentina: la disputa por el control y el futuro de la agricultura, in *Geopolítica(s) Revista de estudios sobre espacio y poder*, pp. 57-75

M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Siebeck Mohr, Tübingen 1922

Documenti vari

Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

https://centerforfinancialstability.org/bw/Who_Was_at_Bretton_Woods.pdf

<https://tg24.sky.it/mondo/2021/01/07/donald-trump-twitter>

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>

Human Rights Council Forty-eighth session 13 September–1 October 2021 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Impact of the use of private military and security services in humanitarian action Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, UN General Assembly Distr.: General 2 July 2021.

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Second Edition, FAO, 2017.

Le Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés, https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0996.pdf

Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination

Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, Commission on Human Rights resolution 2004/5

